Città di Matelica

Provincia di Macerata

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N.1721 DEL 18-11-2020
Registro Generale 1761

Matelica, li 26-11-2020 Il Responsabile del Settore

Oggetto: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "OPERA CARITATEVOLE DON ANGELO CASERTANO" .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

PREMESSO:
- che da alcuni anni è attiva presso questo Comune l'Associazione "Opera Caritativa Don Angelo Casertano", con sede legale in Matelica – Via Beata Mattia n. 42 C.F. 92029580435 e sede operativa in Via Nuova n. 10/12 presso locali del Monastero S. Teresa;
- che detta Associazione, tramite propri volontari, svolge essenzialmente l'attività di assistenza e sostegno a diverse famiglie matelicesi che versano in condizioni di disagio economico, aventi diritto su autorizzazioni ottenute tramite la Prefettura di Macerata e il Banco delle Opere di Carità Marche, attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari;

RILEVATO:
- che per l'espletamento di tale attività l'Associazione, come riferito nella richiesta pervenuta in data 12/11/2020 prot. n. 17785, si sostiene con piccole donazioni da parte di privati, autotassazione dei volontari stessi e qualche contributo da qualche ditta locale che non sono sufficienti per coprire i costi;
-che la stessa Associazione, nell'istanza suddetta ha presentato avvenuta spesa di € 1.000,01 per la manutenzione del furgone, necessario per espletare l'attività caritativa e quindi la distribuzione gratuita di generi alimentari;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 189 del 17.11.2020 con la quale si è deciso di concedere un contributo di € 1.000,00, al fine di permettere all'Associazione di continuare a svolgere la propria attività, indubbiamente meritoria e di alto valore sociale e, quindi, meritevole di considerazione e sostegno;

VISTO l'art. 118, comma 4, della Costituzione che stabilisce che *lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;*

VISTO il pacifico e costante orientamento della Corte dei Conti (Sez, Contr. Piemonte n. 37/2011/PAR, Sez. Contr. Lombardia n. 248/2014/PAR, Sez. Contr. Liguria n. 54/2015/PAR) volto a precisare che *ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.;*

Dichiarato:

1) di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013, ovvero ai sensi del PTPC interno dell'Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
2) di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento, poichè non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
3) di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice Comportamento interno dell'Ente, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
   - ne' in prima persona, ne' di suoi parenti o affini entro il secondo grado, ne' del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
   - nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
4) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 15 del 30.04.2020 con il quale sono state attribuite le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTI l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 1 dello Statuto comunale;

DETERMINA

- richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- liquidare all'Associazione "Opera Caritativa Don Angelo Casertano", con sede legale in Matelica Via Beata Mattia n. 42 C.F. 92029580435 e sede operativa in Via Nuova n. 10/12 presso locali del Monastero S. Teresa la somma di Euro 1.000,00, così come determinato dalla delibera della Giunta Municipale n. 189 del 17.11.2020;

- imputare la spesa di € 1000,00 al Cap.63/18 "Iniziative e interventi. Div- Interventi div. integrazione sociale " dell'esercizio corrente anno;

Il Responsabile dell'Istruttoria
f.to Costantini Romina

Il Responsabile del Settore
f.to ELIA MARIA GABRIELLA

==========

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Matelica, li 25-11-2020

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari

f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

==========